



VADEMECUM PER I NEOISCRITTI

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI **VENEZIA**

SOMMARIO

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI E LA SUA ISTITUZIONE	pag. 3
ORGANI ED ENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA' DELL'ORDINE	pag. 7
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO	pag. 10
ABILITAZIONI, OBBLIGHI E OPPORTUNITA' PER GLI ISCRITTI	pag. 13
ATTIVITA' PROFESSIONALE	pag. 17
- PARTITA IVA e REGIMI FISCALI	pag. 17
- ASSICURAZIONE PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 20
- INARCASSA	pag. 23
SERVIZI AGLI ISCRITTI	pag. 26
CONTATTI	pag. 28

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI E LA SUA ISTITUZIONE

CHE COS'È L'ORDINE DEGLI INGEGNERI?

Gli Ordini degli Ingegneri sono enti di diritto pubblico posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia istituiti con la Legge n° 1935 del 24 giugno 1923 ed operano seguendo le direttive del Regolamento n° 2537 del 23 Ottobre 1925.

Gli Ordini sono l'istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, aventi il fine di **tutelare la collettività**, garantendo la qualità delle attività svolte dai professionisti. Sono governati da un Consiglio che esercita le funzioni attribuite da disposizioni di legge, quali:

- provvedere alla custodia, alla formazione ed alla annuale revisione dell'Albo, apportandone le varianti che fossero necessarie e pubblicandolo sul sito web istituzionale;
- vigilare sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- vigilare sulla tutela dell'esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell'Ordine, segnalando al Consiglio di Disciplina gli eventuali abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione;
- curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- indicare i nominativi degli iscritti per la partecipazione a Commissioni di Gara, alla redazione di collaudi statici, alle Commissioni Edilizie o Urbanistiche, alle Commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione.

ALTRI COMPITI

L'Ordine degli Ingegneri rappresenta un punto di riferimento per gli Iscritti, per la collettività e per le altre Istituzioni ed opera in primo piano rispetto a:


- organizzazione di **Corsi di Formazione ed aggiornamento** per i professionisti antincendio (D.M. 5 agosto 2011), coordinatori in fase di progettazione ed esecuzioni lavori, responsabili o addetti dei servizi di prevenzione e protezione (D.L. 9 aprile 2008, n. 81) in quanto ente abilitato ed accreditato dal Ministero ai sensi del D.P.R. 137/2012, con particolare riferimento a quelli che le vigenti normative rendono obbligatori per svolgere alcune specifiche prestazioni professionali quali;
- istituzione di **Commissioni di studio** per settori di particolare interesse;
- **informazione agli Iscritti**;
- **segnalazioni al Consiglio Nazionale degli Ingegneri** (CNI) per l'adozione di proposte finalizzate a suggerire iniziative per specifici provvedimenti di legge.

L'Ordine ha competenza provinciale, mentre a livello nazionale è istituito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel quale confluiscono tutti gli Ordini provinciali.

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine è l'organo che delibera in merito a tutte le attività ordinistiche, nel rispetto della volontà espressa dall'Assemblea degli Iscritti. È costituito da 15 Consiglieri, eleggibili tra tutti gli iscritti e rimane in carica quattro anni. In seno al Consiglio, i Consiglieri eleggono il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La composizione del Consiglio e le figure nominate sono riportate nel sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia www.ordineingegneri.ve.it, sezione "Consiglio dell'Ordine".



Oltre a quanto già citato, il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce la quota annuale per l'iscrizione all'Albo, nonché la spesa per la compartecipazione al rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. A richiesta, può fornire pareri sulle controversie professionali, sulla liquidazione di onorari e spese ed altro eventualmente richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati su argomenti attinenti la professione di ingegnere.

LE COMMISSIONI


L'Ordine degli Ingegneri svolge anche la funzione di favorire l'incontro e il confronto tra gli iscritti in relazione a vari temi di rilievo per la professione mediante la partecipazione alle Commissioni.

Le Commissioni sono gruppi di lavoro tematici che si riuniscono periodicamente per proporre, discutere e approfondire argomenti di interesse per la categoria o per alcuni suoi sottogruppi. Sono istituite dal Consiglio e ad esse partecipa, di norma, un Consigliere dell'Ordine.

Le Commissioni attualmente attive all'Ordine di Venezia sono:

- ACUSTICA
- BIM (Gruppo di lavoro)
- CLIMATE CHANGE (Commissione mista con Collegio Ingegneri)
- GIOVANI
- IMPIANTI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- INDUSTRIA E INNOVAZIONE
- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- INGEGNERIA BIOMEDICA
- INGEGNERIA FORENSE

- LAVORI PUBBLICI
- MOSE E ACQUA ALTA (Gruppo di lavoro)
- NAVALE E MARITTIMA
- PARERI
- PREVENZIONE INCENDI
- PROTEZIONE CIVILE
- SICUREZZA
- STRUTTURE E GEOTECNICA
- TERRITORIO
- TRASPORTI E VIABILITÀ
- URBANISTICA, EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA



L'iscrizione alle Commissioni/Gruppi di lavoro è chiesta al Consiglio dell'Ordine, allegando il proprio curriculum.

La cadenza degli incontri è variabile in funzione degli obiettivi che ciascun gruppo si pone durante l'anno.

La partecipazione è a titolo gratuito, ma beneficia del rimborso delle spese di viaggio.

LA COMMISSIONE GIOVANI

Tra le varie Commissioni vi è quella dedicata ai Giovani che tratta problematiche e aspetti peculiari di chi entra nel mondo dell'ingegneria, con l'approccio aperto e innovativo proprio delle nuove generazioni.

L'intento della Commissione è quello di contribuire alla crescita professionale dei giovani colleghi supportandoli nell'approfondimento, necessario e continuo, di aspetti tecnici, organizzativi, economici e sociali per favorire e migliorare l'inserimento nell'attività lavorativa.

La Commissione intende svolgere un nuovo ruolo all'interno dell'Ordine, ovvero essere un ponte tra l'Ordine stesso e le necessità dei giovani, sia in materia di formazione, che di lavoro, attraverso forme di comunicazione specifiche. Si tratta quindi di un nuovo gruppo che promuove iniziative dedicate ai giovani e sviluppa le interrelazioni fra i giovani professionisti ed il mondo del lavoro.

I principali obiettivi della commissione sono:

- stimolare i rapporti di collaborazione tra giovani ingegneri;
- promuovere l'interscambio di esperienze e conoscenze;
- analizzare e proporre incontri, convegni, eventi formativi e visite tecniche che possano essere di aiuto ai giovani ingegneri;
- mantenere vivi i rapporti con le varie commissioni, instaurando un continuo scambio di opinioni, idee e proposte;
- individuare figure professionali che, all'interno dell'Ordine, si rendano disponibili per fornire attività di supporto e tutoraggio ai giovani ingegneri che iniziano un'attività professionale, inserendosi nel mondo del lavoro sia come dipendenti che come liberi professionisti.

Si può chiedere l'iscrizione alla Commissione Giovani inviando una e-mail alla segreteria dell'Ordine. La domanda verrà esaminata dal Consiglio nella prima seduta utile. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al Consigliere referente. Pur non prevedendo limiti d'età, la Commissione Giovani si rivolge principalmente ai colleghi under 40.

Le idee e le richieste raccolte vengono convogliate a livello regionale al gruppo di lavoro "Verso la professione" della FOIV, la Federazione degli Ordini degli ingegneri del Veneto, e, a livello nazionale, al **Network Giovani Ingegneri**, una commissione istituita dal Consiglio Nazionale Ingneri, composta dai referenti delle commissioni giovani provinciali, delegati dai Consigli provinciali, con lo scopo di mettere a sistema le idee e i lavori delle commissioni giovani territoriali per costituire relazioni, proposte e progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia.

IL NETWORK GIOVANI INGEGNERI

- formula proposte inerenti la professione o settori di interesse per la professione. Per favorire la comunicazione a livello nazionale e ottimizzare tempi e risorse, i rappresentanti del Network Giovani vengono informati sui contenuti dei lavori dei gruppi di lavoro CNI, con i quali possono comunicare mediante mailing list;
- sintetizza idee, proposte e progetti in documenti o presentazioni. Le proposte contenute nei documenti di sintesi sono espressione dei lavori svolti all'interno delle commissioni giovani su territorio nazionale, quindi costituiscono idee fortemente condivise dal basso, esito di confronto, dialogo e scambio di informazioni tra giovani di diverse realtà geografiche. Le proposte contenute nei documenti di sintesi vengono presentate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha facoltà di approvarle, chiedere integrazioni o modifiche oppure rifiutarle mediante parere motivato;
- elabora proposte di eventi, itineranti o non, per la promozione della figura professionale dell'ingegnere e la valorizzazione della cultura scientifica, organizza e concretizza tali eventi su territorio nazionale.
- contribuisce alla realizzazione di eventi organizzati dagli Ordini provinciali o dal Consiglio Nazionale Ingegneri, formulando proposte in merito a contenuti, format e mezzi di comunicazione.
- partecipa all'implementazione di progetti di importanza nazionale e valore sociale portati avanti dal CNI (es. Working, Scintille, Sliding Doors, Mostra itinerante Ingegneria Contemporanea).
- ha facoltà di comunicare con enti esterni previo consenso e consultazione con il referente dell'area giovani del CNI, in sinergia con il CNI.

ORGANI ED ENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA' DELL'ORDINE

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (CNI)

I



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Il **Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI)** è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri.

Il CNI è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia.

I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri:

- il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine;
- l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione;
- la funzione di referente del Governo in materia professionale.

Il CNI svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi di evoluzione e cambiamento.

Il CNI si avvale poi della **Fondazione** che persegue finalità di utilità ed interesse pubblico, riconducibili alla valorizzazione della professione dell'Ingegnere. La Fondazione si gestisce della piattaforma della formazione e ad essa fanno capo l'Agenzia di Certificazione CERTing, il Centro Studi e la Scuola di Formazione.

Il CNI aderisce alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT).

Il sito istituzionale del CNI è www.cni.it

FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI VENETO (FOIV)

A livello regionale è inoltre costituita la **FOIV – Federazione Ordini Ingegneri Veneto**, che è una libera associazione sorta negli anni '70 a Venezia per volontà dei 7 Ordini degli Ingegneri provinciali.



La Federazione è impegnata nel **coordinamento e aggregazione delle attività dei professionisti** veneti nel campo della cultura tecnica e della formazione professionale. Inoltre, rappresenta un interlocutore privilegiato per i principali attori politico-istituzionali regionali e nazionali, le associazioni di categoria e i centri di ricerca universitari.

Tra le principali attività, FOIV sviluppa e sostiene iniziative innovative e all'avanguardia legate alla prevenzione e tutela del territorio ed è in prima linea nell'attivazione di importanti progetti regionali, tra cui quelli in materia di Rigenerazione Urbana, Efficientamento Energetico, Agenda Digitale.

In occasione di calamità naturali, FOIV opera in sinergia con il CNI e la Protezione civile, garantendo la presenza sul campo di squadre di ingegneri adeguatamente formate.

FOIV è inoltre attiva nel promuovere la figura e il ruolo dell'ingegnere nella società moderna. Un interesse particolare è rivolto ai giovani, considerati una risorsa per il futuro, e al loro inserimento nel mondo del lavoro.

Il sito internet istituzionale di FOIV è www.foiv.it

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Il **Consiglio di disciplina** è un organismo collegiale autonomo dell'Ordine che istruisce e decide delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. I Consigli di disciplina si sono formati a seguito del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del successivo D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, che dispongono che tali organi siano diversi da quelli aventi funzioni amministrative e che *"la carica di consigliere dell'Ordine territoriale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di disciplina"*.



I componenti dei Consigli di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale della medesima provincia, tra una lista di persone proposta dal corrispondente Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia è formato da cinque collegi composti ciascuno da tre membri.

COLLEGIO INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA



Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia è una libera associazione di Ingegneri che si ricollega alle tradizioni associative degli Ingegneri, attivo dalla seconda metà dell'Ottocento e si occupa della parte culturale della professione.

Il Collegio si prefigge lo scopo di arricchire l'esperienza professionale e le conoscenze non solo tecniche degli Ingegneri, i rapporti di conoscenza e di collaborazione tra gli iscritti e di esprimere opinioni frutto del pensiero e di esperienze comuni.

Allo scopo, realizza e promuove iniziative quali convegni e seminari, articoli, Gruppi di Lavoro e Commissioni, esame di progetti e di interventi realizzati.

Lo Statuto, il Direttivo e le attività del collegio sono riportati nel sito www.collegioingegnerivenezia.it. La partecipazione attiva alla vita sociale è il modo migliore per accedere ai servizi che offre il collegio attraverso proposte e contributi personali: il lavoro di ciascuno è crescita e soddisfazione di tutti.

Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia è quello che conta il maggior numero di iscritti in Italia.

L'iscrizione per i neo iscritti è gratuita per il primo anno; dal secondo anno è previsto il pagamento della quota annuale (attualmente 36,00 €).

L'ORDINE OPERA IN SINERGIA CON:

- Comitato Unitario Professioni (CUP) – Associazione che comprende gran parte degli Ordini e Collegi professionali della Provincia e si interessa in particolare degli aspetti di carattere generale comuni a tutte le professioni aderenti.
- Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto (CRSU) – Associazione che si interessa di aspetti urbanistici e più in generale dell'ambiente e del territorio. Organizza convegni, visite tecniche e viaggi di studio. Ha sede presso in nostro Ordine.

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

CHI PUÒ ISCRIVERSI ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VENEZIA?

L'iscrizione all'Albo è aperta ai laureati in Ingegneria che hanno superato l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Con il D.P.R. 328 del 5/06/2001 l'Albo professionale è stato diviso in due sezioni, A e B, che corrispondono a diverse competenze e capacità acquisite con differenti percorsi formativi.

- Sezione A: si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea magistrale o specialistica (laurea quinquennale o laurea del vecchio ordinamento);
- Sezione B: si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea (laurea triennale).

All'interno di ciascuna sezione sono previsti tre settori:

- A - CIVILE e AMBIENTALE
- B - INDUSTRIALE
- C - DELL'INFORMAZIONE

Gli abilitati possono iscriversi all'Albo degli Ingegneri della Provincia di residenza o di quella in cui hanno il "domicilio professionale".

Il professionista non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più settori della stessa sezione ai quali non risulti iscritto, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche tutte quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B. Per maggiori informazioni sulle competenze professionali si rinvia al DPR 328/2001, Titolo II, Capo IX, Professione di ingegnere

Possono iscriversi all'Albo anche i residenti all'Esterò iscritti all'**AIRE** purché abbiano mantenuto in Italia un domicilio professionale nella provincia dell'Ordine in cui viene chiesta l'iscrizione.

Dà diritto all'iscrizione all'Albo degli ingegneri e quindi allo svolgimento della professione in Italia – anche il **riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero** (sia in ambito UE che extra-UE) da cittadini italiani o stranieri.

ALBO UNICO NAZIONALE

Con la riforma degli ordinamenti professionali, è stato istituito anche per la professione di ingegnere l'Albo unico nazionale, tenuto dal Consiglio Nazionale Ingegneri. L'Albo unico, formato dall'insieme degli albi provinciali, è pubblico e contiene l'anagrafe di tutti gli iscritti nonché l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati da ciascun Ordine nei confronti dei propri iscritti. È consultabile alla pagina web: www.cni.it/albo-unico

COME CI SI ISCRIVE ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA?

Per richiedere l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri è necessario presentare una domanda a cui sia allegata la documentazione indicata nella modulistica scaricabile dal sito istituzionale nella sezione **Modulistica > Domanda di iscrizione all'Albo**.

Gli importi da versare saranno quelli relativi a:

- tassa di concessione governativa (attualmente pari a 168,00 €);
- marca da bollo da 16,00 €;
- quota di iscrizione per il primo anno e per la prima iscrizione all'Albo è pari a € 30,00;
- il tesserino elettronico e il timbro sono rilasciati gratuitamente.

La quota annuale è indicata nel sito istituzionale dell'Ordine. Attualmente è pari a 200,00 €; la quota annuale viene ridotta del 50% per il secondo e terzo anno di iscrizione per i neoiscritti con meno di 35 anni di età.

Rinnovo quota annuale: ogni anno gli ingegneri iscritti all'Albo sono tenuti a versare la quota di iscrizione ai sensi dell'art. 37 del R.D. 23/10/1925, n. 2537.


CANCELLAZIONE DALL'ALBO e TRASFERIMENTO VERSO ALTRI ORDINI

Nel caso in cui venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, l'iscritto può presentare apposita domanda di dimissioni.

Qualora detta domanda venga presentata **entro il 31 gennaio** non è dovuto il pagamento della quota annuale. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere effetto retroattivo.

Con la cancellazione dall'Albo sono revocati i servizi erogati dall'Ordine, incluso l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) fornita dall'Ordine medesimo.

Nel caso di spostamento della propria residenza in un'altra provincia che comporta anche la perdita del domicilio professionale, l'iscritto è tenuto a chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'Ordine territoriale di competenza.



CONVIENE ISCRIVERSI ALL'ORDINE?

Fermo restando che nel caso si eserciti la libera professione, l'iscrizione all'Ordine è necessaria, anche per gli ingegneri che non svolgono attività riservata per legge può essere conveniente e senza dubbio utile.

L'anzianità di iscrizione consente di svolgere alcune prestazioni, per esempio la redazione di collaudi statici e può essere richiesta quale requisito per determinate tipologie di lavoro, ad esempio in bandi per assunzione o semplicemente nella chiamata diretta; in ogni caso è da sempre riconosciuta quale indice di esperienza nel campo lavorativo.

Talvolta gli ingegneri dipendenti o coloro che sono specializzati in settori non tradizionali faticano a cogliere le opportunità che l'iscrizione all'Ordine potrebbe offrire: pur non fornendo prestazioni per le quali è obbligatoria la sottoscrizione di elaborati con il timbro professionale i validi motivi per iscriversi sono molteplici.

Al di là del **prestigio** riconosciuto al titolo di “Ingegnere”, per disporre del quale è necessaria l’iscrizione all’Albo, vi è la possibilità di concorrere ai bandi pubblici nei quali è richiesta l’iscrizione, oltre alla facoltà di usufruire dei servizi forniti dall’Ordine ai propri iscritti.

L’Ordine pone costante attenzione **all’informazione degli ingegneri in merito alle principali evoluzioni della normativa di settore**, nonché alla formazione continua, con l’organizzazione di corsi e seminari di aggiornamento professionale nei principali ambiti d’interesse di tutti i settori.

Oltre a ciò, l’iscrizione all’Ordine dà la possibilità di **mettersi in relazione con colleghi** del proprio e di altri settori, ampliando il proprio network e fornendo occasioni di crescita professionale e personale all’interno della categoria.

L’Ordine di Venezia, anche per mezzo del Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia organizza eventi ed attività aggregative a sfondo culturale (visite tecniche e visite guidate a ad esposizioni permanenti e/o temporanee), sportivo, ed altro ancora, che costituiscono momenti di incontro per i colleghi.


ABILITAZIONI, OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ DEGLI ISCRITTI

L'iscrizione nell'Albo Professionale è indispensabile per sottoscrivere un progetto e/o consulenza effettuata, ai sensi della norma sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi Professionali, legge 25 aprile 1938 n.897.

Tra le attività per le quali l'iscrizione all'albo è obbligatoria si citano ad esempio:

- Progetto e direzione lavori di costruzioni civili, industriali per opere pubbliche o private in genere;
- Progetto e direzione lavori di impianti e strutture;
- Collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno 10 anni)
- Collaudo di impianti;
- Presentazione di pratiche edilizie quali richieste di Permesso di costruire, SCIA, DIA, per costruzioni, demolizioni e ristrutturazioni di immobili, asseverazioni;
- Consulenza tecnica d'Ufficio per il Giudice (C.T.U.).

L'iscrizione all'Albo degli Ingegneri è **necessaria anche per chi è dipendente, ma esercita funzioni di progettazione, realizzazione e/o collaudo di un'opera**. Secondo la legge n. 1395 del 24 Giugno 1923, "Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'Albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbono valersi dell'opera di ingegneri esercenti la professione libera, affidano gli incarichi agli iscritti all'Albo." Tale norma ha subito nel tempo modifiche e/o integrazioni; rimane tuttavia molto opportuna, e in non pochi casi necessaria, l'iscrizione anche per gli ingegneri dipendenti che debbano svolgere tali attività.



ULTERIORI ABILITAZIONI

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i cantieri temporanei e mobili (Art. 90 D.Lgs. 81/2008);
- Tecnico Antincendio (D.M. 5 agosto 2011);
- Tecnico Competente in acustica;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- Formatore per la sicurezza del lavoro.

Ciascuna di queste abilitazioni si consegue con la frequenza di specifici corsi base, con modalità e durate definite dalle rispettive leggi di riferimento e il superamento di specifico esame finale.

Tali abilitazioni, per essere mantenute nel tempo, richiedono un certo numero di ore di aggiornamento determinato dalla vigente normativa di riferimento. L'Ordine offre ai propri iscritti anche formazione e aggiornamento in tali materie.

ALTRI SBOCCHI

L'iscrizione all'Ordine permette ulteriori sbocchi professionali quali:

- **consulenza tecnica d'ufficio nei processi civili** (iscrizione all'Albo dei C.T.U.) e nei processi penali (iscrizione all'Albo dei Periti);
- **consulenza tecnica di parte nei processi civili** (C.T.P.) e nei processi penali (consulente di parte). Per ottenere l'iscrizione all'Albo dei C.T.U. e/o all'Albo dei Periti è necessario essere in possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia, essere di condotta morale specchiata ed essere iscritti nei rispettivi Albi professionali.

Il professionista si può iscrivere a uno o a entrambi gli Albi, sia dei C.T.U. che dei Periti.

L'Albo dei C.T.U. e l'Albo dei Periti sono tenuti dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da egli presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'Albo Professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine.

Il professionista può chiedere l'iscrizione all'Albo dei C.T.U. o all'Albo dei Periti, previa dimostrazione di aver acquisito esperienza nel settore (ad esempio quale CTP-consulente tecnico di parte).

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

L'ingegnere per svolgere la libera professione deve essere in regola con la **FORMAZIONE CONTINUA**.

Questo aspetto è disciplinato dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, Riforma degli ordinamenti professionali, per far sì che i professionisti siano costantemente aggiornati nelle materie di propria competenza.

Per dimostrare di aver svolto la formazione continua è necessario frequentare eventi formativi che riconoscono "Crediti Formativi Professionali" (CFP).

Il conteggio dettagliato dei CFP di ogni professionista viene gestito a livello nazionale dal CNI mediante le informazioni fornite dagli Ordini provinciali ed è consultabile sul proprio profilo nella piattaforma www.formazionecni.it gestito dalla Fondazione CNI, previa registrazione e login mediante le credenziali di accesso, e quindi accedendo alla sezione dedicata alla formazione.



COME FUNZIONA IL SISTEMA DEI CFP? COME SI POSSONO OTTENERE I CFP?

Per esercitare la professione, l'iscritto all'albo deve risultare in possesso di un minimo di 30 CFP.

Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa indipendentemente dal proprio settore di iscrizione frequentando eventi formativi organizzati dal proprio Ordine o altri Ordini degli Ingegneri territoriali, o da provider autorizzati dal CNI.

All'atto della prima iscrizione all'albo vengono riconosciuti 90, 60 o 30 CFP rispettivamente se l'Esame di Stato sostenuto da due anni, cinque anni o oltre. Entro la fine dell'anno solare successivo a quello di iscrizione deve essere obbligatoriamente seguito un corso di 5 ore relativo a "Etica e deontologia professionale".

All'inizio di ogni anno solare vengono scalati 30 CFP dall'ammontare complessivo dei crediti maturati. Benché non vi siano limiti sul numero di CFP che si possono maturare, dopo la sottrazione dei 30 CFP non è comunque permesso possedere più di 120 CFP, pertanto eventuali crediti formativi in eccedenza non saranno conteggiati, né saranno recuperabili successivamente.

La riduzione dei CFP ad un numero inferiore a 30 comporta **una grave violazione deontologica in caso di rilascio di atti professionali** (non dovranno essere firmati documenti o progetti né apporre timbri, almeno fino a quando i crediti formativi minimi non verranno recuperati).

L'acquisizione di Crediti Professionali può avvenire in vari modi:

1. frequentando eventi formativi, **corsi, seminari e convegni** organizzati dall'Ordine o da altri Ordini degli Ingegneri territoriali o da provider autorizzati dal CNI;
2. chiedendo il riconoscimento di **corsi Universitari, Master di I e II grado, Dottorati di ricerca**;
3. mediante lo svolgimento di **attività e collaborazioni professionali**, la redazione di **articoli tecnico-scientifici**, la registrazione di **brevetti**;
4. compilando un'**autocertificazione** delle proprie attività professionali, a seguito della quale – previa valutazione da parte del CNI - vengono riconosciuti 15 CFP.

FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI



L'Ordine degli Ingegneri di Venezia, attraverso la **Fondazione Ingegneri Veneziani**, organizza eventi formativi in svariati campi; è possibile consultare il calendario e iscriversi in modo semplice tramite il sito istituzionale www.ordineingegneri.ve.it, seguendo le istruzioni riportate alla sezione **"Seminari, Corsi e Convegni"**.

L'Ordine e le sue Commissioni si impegnano costantemente ad organizzare corsi e seminari con contenuti formativi quanto più possibile elevati, cercando di mantenere i costi contenuti e prevedendo specifiche agevolazioni per i colleghi neoiscritti.

Al fine del conseguimento di CFP, non è obbligatorio seguire corsi ed eventi strettamente relativi al proprio ambito di competenza, sebbene ciò sia senz'altro raccomandabile per un efficace aggiornamento professionale. In ogni caso tutti gli eventi formativi sono anche utili strumenti per accrescere il proprio bagaglio tecnico e culturale, nonché la rete di contatti con i colleghi, essenziale per il confronto e la crescita in ogni ambito lavorativo.

Per un approfondimento sull'obbligo dell'aggiornamento della competenza professionale si rinvia al Testo Unico 2018 del CNI.

Nel caso di impossibilità a svolgere l'aggiornamento professionale, il regolamento consente di presentare domanda di esonero per le seguenti motivazioni documentabili: maternità o paternità, malattia, assistenza, lavoro all'estero, direttamente nella piattaforma mying - <https://www.mying.it>

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

La deontologia professionale è l'insieme delle norme etiche e di comportamento che vige in ambito professionale; tali norme sono poste a tutela della collettività, del professionista, dello stesso Ordine (inteso come insieme degli iscritti), dei clienti privati e pubblici e di tutti gli altri professionisti, sia dal punto di vista strettamente legale che da quello più ampio dell'etica e della dignità, singola e collettiva.

Le norme, tipicamente condivisibili anche solo tramite il comune buon senso, sono raccolte nel “Codice deontologico” redatto per garantire la massima tutela a tutti i soggetti coinvolti. A puro titolo di esempio, i temi trattati da dette norme includono il rispetto reciproco tra colleghi, la diffamazione, il dovere di corrispondere regolare pagamento della quota d'iscrizione, il rispetto del segreto professionale.

L'Ordine organizza annualmente un corso formativo riguardante l'etica e la deontologia professionale che, come già ricordato, deve essere obbligatoriamente frequentato da tutti i neoiscritti entro la fine dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Ordine.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

PARTITA IVA E REGIMI FISCALI

COS'E' L'IVA?

L'IVA, acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è un'imposta indiretta gravante sui consumi, di tipo proporzionale, applicata alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate da imprenditori e professionisti nell'esercizio della propria attività sul territorio italiano.

APERTURA DELLA PARTITA IVA

L'obbligo di richiesta di attribuzione della partita IVA sorge allorché l'ingegnere svolga attività di lavoro autonomo in modo abituale, ancorché non esclusivo.

Tali presupposti sussistono ogni qualvolta il soggetto esercente la professione ponga in essere, con regolarità, sistematicità e ripetitività, una serie di atti economici tra loro coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo. Sono pertanto esclusi da IVA tutti i rapporti "occasionali", che ricorrono quando l'attività professionale sia posta in essere in modo occasionale.

Nel caso di svolgimento di attività in forma associata il requisito dell'abitudine si ritiene sempre soddisfatto.

Qualora l'attività di lavoro autonomo svolta dall'ingegnere assuma le caratteristiche sopra descritte, il medesimo è tenuto a:

- richiedere l'attribuzione della partita IVA, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del proprio territorio di competenza determinato sulla base del proprio domicilio fiscale;
- presentare ad Inarcassa la comunicazione di iscrizione.

Nel caso di esercizio dell'attività professionale in forma associata, sarà necessario inviare, in allegato al modulo di domanda di iscrizione, anche la copia dell'atto costitutivo dell'associazione o società di professionisti di cui si fa parte.

Il numero di partita IVA che verrà rilasciato è composto da 11 cifre e identifica in modo univoco il soggetto titolare per tutta la durata della sua attività, infatti il numero di partita IVA non potrà essere modificato.

Se il professionista opera fuori dall'Italia ma all'interno dell'Unione Europea al proprio numero di partita IVA occorrerà anteporre la sigla dello stato di appartenenza (per l'Italia è IT).

Particolare attenzione è da prestare nella compilazione dei punti riguardanti la scelta del Codice ATECO e del regime fiscale che si intenderà adottare.

Il codice ATECO determina l'attività che si intende svolgere. Si precisa che la scelta iniziale del codice non è vincolante in quanto potrà essere modificata nel tempo.

Nel caso specifico, gli ingegneri, al momento dell'apertura della Partita Iva, possono scegliere due differenti Codici ATECO:

- 71.12.10 – Attività degli studi di ingegneria; con questo codice sarà possibile svolgere le attività classiche svolte dagli studi di ingegneria quali la progettazione, la consulenza, ecc;
- 71.12.20 – Servizi di progettazione di ingegneria integrata; con tale codice, invece, sarà possibile effettuare attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione lavori, piani di manutenzione, effettuate in forma integrata tra il campo architettonico ed il campo ingegneristico.

QUANTO COSTA MANTENERLA?

Il possesso della partita IVA, così come la sua apertura, non comporta spese fisse dirette ad essa correlate.

Tuttavia generalmente per la gestione della propria situazione contabile, il professionista si avvale di norma di un commercialista. Gli ingegneri titolari di partita IVA devono invece sostenere spese variabili (dirette e indirette) legate alla loro attività professionale, quali:

- **pagamento periodico dell'IVA** (solo per i professionisti ad essa soggetti, ovvero quelli in regime di contabilità ordinaria o semplificata, in quanto chi opera in regime forfettario è in un regime di franchigia IVA ed è pertanto esonerato dal versamento dell'imposta, nonché, ovviamente, dall'applicazione della stessa ai propri clienti; in ogni caso, l'IVA non costituisce un costo per il professionista in quanto è sempre riscossa dal cliente);
- **pagamento dell'IRPEF;**
- **tenuta della contabilità** (come già accennato, è molto frequente fare riferimento ad una figura professionale esperta quale un commercialista);
- **obbligo della fatturazione elettronica** (le fatture dovranno essere elettroniche per tutte le operazioni relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia. L'obbligo riguarderà anche le operazioni effettuate da titolari di partita IVA nei confronti dei consumatori finali. Restano esonerati dalla fatturazione elettronica i titolari di partita IVA in regime forfettario con limite di ricavi fino a 65.000,00 €, i quali tuttavia potranno scegliere di aderire volontariamente alle nuove regole e di optare per la conservazione del documento in formato elettronico). La fattura è comunque sempre emessa in formato elettronico nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- in conseguenza all'obbligo di iscrizione ad Incarcassa o alla Gestione Separata Inps, il professionista dovrà versare i contributi previdenziali previsti.

QUALE REGIME FISCALE POSSO ADOTTARE?

Ad oggi (2021), per i professionisti titolari di partita IVA, esistono i seguenti regimi contabili e fiscali:

- **regime dei minimi, che permane solo per coloro che non hanno terminato i 5 anni di permanenza in questo regime e che non hanno superato i 35 anni di età.** Fatta eccezione per questi soggetti, che già vi si trovano, non è più possibile scegliere tale regime fiscale;
- **regime forfettario 2019** con aliquota agevolata al 15% (o al 5% per chi avvia una nuova attività, aliquota ridotta applicabile per 5 anni), per i professionisti che rispettino i seguenti requisiti:
 - non aver conseguito nell'anno precedente ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 65.000 euro;
 - non essere soggetti a regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
 - non aver sostenuto nell'anno precedente spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;
 - non aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
 - non partecipare contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;

- non esercitare prevalentemente l'attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti;
- **regime di contabilità semplificata**, con ricavi inferiori a 400.000,00 €;
- **regime di contabilità ordinaria**, obbligatorio con ricavi superiori a 400.000,00 € entrambi disciplinati nel D.P.R. 600/1973.

La scelta del regime contabile dipende da molteplici fattori, i principali dei quali sono:

- il volume d'affari che si presume di realizzare;
- la forma giuridica adottata;
- le dimensioni aziendali (entità e organico dello studio);
- la possibilità di usufruire di semplificazioni, sia per la tenuta dei Registri Contabili che per il calcolo delle imposte;
- la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali (per esempio Ecobonus, Ristrutturazioni, Sismabonus, ecc.) non sfruttabili direttamente con il regime forfettario.

Per verificare quale regime fiscale risulti più conveniente, sarebbe opportuno effettuare le simulazioni dei diversi possibili scenari, eventualmente con la consulenza di un commercialista.

L'Ordine dà la possibilità di avvalersi della consulenza fiscale offerta gratuitamente agli iscritti.

SCADENZE FISSE PER L'IVA (PER I PROFESSIONISTI IN REGIME DI CONTABILITÀ' ORDINARIA O SEMPLIFICATA)

La liquidazione e il versamento dell'imposta mensile devono essere compiuti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento se il professionista contribuente è tenuto a versarla mensilmente.

Nel caso in cui il professionista possa optare invece per liquidazioni trimestrali, la liquidazione e il versamento dell'imposta vanno fatte entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all'ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo, fatta salva la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento trimestrale, l'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato dell'1% a titolo di interesse.

LAVORO AUTONOMO E LAVORO DIPENDENTE

Entro precise condizioni è possibile svolgere contemporaneamente sia un lavoro dipendente (o assimilato), sia la libera professione, percependo quindi una busta paga aziendale ma anche altri redditi derivanti da lavoro autonomo.

Un dipendente di azienda privata può aprire una partita IVA, come libero professionista, senza problemi di compatibilità, ovvero può aprire una propria attività mantenendo in essere il proprio lavoro alle dipendenze di un'azienda privata, a patto che non vi siano clausole contrattuali che glielo vietino espressamente.

Tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione, invece, sono vincolati dall'obbligo di esclusività e pertanto un Dipendente Pubblico è chiamato a svolgere il proprio lavoro in modo esclusivo per l'Amministrazione a cui appartiene, salvo specifica autorizzazione.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni a questo principio (ad esempio i docenti e gli insegnanti pubblici possono esercitare la libera professione, così come il personale part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%).

Tale obbligo di esclusività è riservato ai soli Dipendenti della Pubblica Amministrazione, mentre chi lavora per aziende che sono partecipate dallo Stato o da altri Enti Pubblici non è soggetto a queste regole ma a quelle per i Dipendenti Privati.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla forma di contribuzione previdenziale per questa tipologia di professionisti che, per la parte professionale, saranno obbligatoriamente assoggettati alla **Gestione Separata INPS**. A tal riguardo si rinvia alla Circolare INPS n°72 del 10 aprile 2015, che fornisce importanti chiarimenti sugli obblighi di iscrizione e contribuzione a Inarcassa/Gestione Separata INPS.

Qualora l'ingegnere svolga lavoro come dipendente (ad esempio anche come insegnante anche solo per supplenze) o svolga contemporaneamente la libera professione non può essere iscritto ad Inarcassa.

LA PRESTAZIONE OCCASIONALE

L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 (ora abrogato, e che comunque escludeva le professioni intellettuali dal proprio campo di applicazione) e l'art. 4 della legge n. 30/2003 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni con lo stesso committente all'interno dell'anno solare. Il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000,00 €. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103.

La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS, per prestazioni di importo inferiore ai 5.000,00 €.

PARCELLE

La Legge del 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato l'articolo 9, comma 4, D.L. 1/2012 introducendo per il professionista l'obbligo della presentazione al proprio cliente di un preventivo in forma scritta o digitale. Tale decreto stabilisce:

*"il compenso per le prestazioni professionali è pattuito **al momento del conferimento dell'incarico professionale**. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della **polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.*

In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista."

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ CIVILE

La polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il patrimonio del professionista dalle richieste di risarcimento derivanti dai danni provocati nello svolgimento della propria attività professionale.

La polizza garantisce i danni provocati con colpa lieve e quindi per negligenza, imprudenza o imperizia ma anche con colpa grave, con esclusione del dolo.

Possono essere garantiti dalla polizza i danni derivanti dal danneggiamento, smarrimento o distruzione di documenti o somme di denaro dei clienti.

Nell'ambito dei lavori pubblici, la necessità di essere in possesso di assicurazione professionale obbligatoria era già prevista nell'art. 111, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti).

Con la **Riforma delle Professioni** (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, entrato in vigore il 15/08/2012) è stato introdotto l'obbligo per i professionisti di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale. L'obbligo vale anche per le società tra professionisti. Il DPR prevede che a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Si tratta della copertura per Responsabilità Civile (RC); in caso di responsabilità penale, strettamente personale, è possibile assicurare solamente il rimborso delle spese di difesa mentre rimangono a carico del Professionista le multe e le ammende.

In generale, i dipendenti pubblici e privati non sono obbligati a stipulare la polizza di RC professionale. In alcuni casi, quando ad esempio l'azienda ponga dei limiti nella copertura assicurativa, la stipula della polizza può essere consigliabile anche per ingegneri dipendenti.

Dal 16 agosto 2013, l'Ordine, qualora venga a conoscenza della circostanza, procede, tramite il proprio Consiglio di Disciplina, per illecito disciplinare nei confronti del professionista abilitato che esercita la professione sprovvisto di copertura assicurativa, valutando le ragioni per le quali l'iscritto non ha stipulato idonea polizza assicurativa; inoltre, a prescindere da eventuali procedimenti disciplinari.

QUALI SONO I DANNI CHE PUÒ COPRIRE LA POLIZZA?

Le **tipologie del danno** coperto dall'assicurazione possono comprendere:


- danno materiale diretto;
- danno patrimoniale e non patrimoniale;
- interruzione dell'attività;
- responsabilità civile contrattuale;
- colpa grave e lieve;
- violazioni della privacy;
- colpe dei dipendenti o collaboratori;
- sanzioni fiscali erogate ai clienti per errori o omissioni del professionista;
- costi e spese legali;
- conduzione dello studio;
- perdita di documenti.

COME SCEGLIERE LA POLIZZA ADATTA?

Spesso Ordini e Casse Previdenziali hanno **convenzioni "su misura" per i propri iscritti**, comprendenti le attività tipicamente svolte dai professionisti appartenenti all'Ordine. In alternativa, il professionista può scegliere di stipulare autonomamente la propria polizza. Il costo della polizza varia in base alla Compagnia assicurativa, al tipo di prodotto, alle attività svolte, alle garanzie e ai limiti/sotto limiti scelti, alla sede di lavoro, al reddito, ecc.

Il CNI ha attivato una convenzione a livello nazionale per una polizza professionale sottoscrivibile da tutti gli ingegneri iscritti, che garantisca adeguata copertura a professionisti e committenti, a premi competitivi.

Sono comunque già attive da tempo due convenzioni disponibili per gli iscritti, una stipulata dall'Ordine degli Ingegneri di Venezia e una sottoscrivibile da tutti gli iscritti a Inarcassa.



QUALCHE ATTENZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI POLIZZA

- ◆ Il mercato assicurativo mette a disposizione due tipologie di polizze: **a rischi nominati e all risks**. Con la polizza a rischi nominati la Compagnia assicura quanto esplicitamente indicato nella polizza: i danni assicurati, le opere assicurate, ecc. mentre con la polizza all risks è assicurato tutto ciò che non è escluso. La polizza a rischi nominati non è di facile comprensione e obbliga ad avere particolare attenzione nell'inserire ciò che si vuole assicurare poiché quello che non è previsto non è assicurato. Diversamente la polizza all risks risulta di facile lettura perché è assicurato tutto ciò che non è esplicitamente escluso.
- ◆ Al momento della stipula del contratto, al professionista viene richiesta la compilazione di un **questionario**; tale questionario deve essere compilato con cura: eventuali dichiarazioni non veritieri potrebbero consentire alle Compagnie di impugnare il contratto e non pagare, in tutto o in parte, eventuali risarcimenti.
- ◆ Il **massimale** è la somma pagata dalla Compagnia di Assicurazione per ogni richiesta di risarcimento e per anno assicurativo, in assenza di ulteriori sotto limiti; va scelto accuratamente in base all'attività svolta dal professionista e al suo fatturato. Nell'ambito dei Lavori Pubblici, il massimale può avere un limite inferiore stabilito dall'Ente appaltante; in tal caso, la polizza che non soddisfi detta condizione andrà adeguata sulla base delle richieste del committente.
- ◆ Prestare attenzione ad eventuali **sotto limiti per tipologia di danno**: avere un sotto limite per una data tipologia di danno significa che, nell'eventualità di un danno di quella specie, la polizza copre fino al sotto limite e non fino al massimale; i sotto limiti non dovrebbero essere previsti in quanto messi in modo strategico dalle Compagnie per limitare l'ammontare del risarcimento in presenza di rischi non graditi.
- ◆ Tutte le polizze di RC Professionale prevedono **franchigie e/o scoperti**. La franchigia è la somma che rimane a carico del Professionista per ogni richiesta di risarcimento. Lo scoperto, che rimane sempre carico dell'assicurato, è invece calcolato in percentuale (10%) sull'ammontare del risarcimento con la previsione di un minimo, stabilito in cifra, e qualche volta con un massimo. **E' evidente come sia preferibile la presenza di una franchigia fissa** che, solitamente, varia da € 1.500 a € 2.500.
- ◆ Verificare l'eventuale copertura delle **spese legali** e come avviene la gestione del sinistro da parte della Compagnia.
- ◆ Tutte le polizze di RC Professionale utilizzano la **clausola Claims made** – Richiesta fatta – e garantiscono quindi solamente le Richieste di risarcimento che arrivano al Professionista quando la polizza è in vigore.
- ◆ La **clausola di retroattività**, in presenza della clausola Claims made, consente di avere in copertura anche le Richieste di risarcimento che hanno avuto origine da errori o omissioni avvenuti prima della sottoscrizione della polizza; la retroattività è concessa a discrezione delle Compagnie di assicurazione con durate variabili ed è quindi indispensabile verificare

che il periodo concesso coincida con il periodo di attività svolto dal professionista. Da segnalare che diverse Compagnie di assicurazione mettono a disposizione la retroattività "illimitata". Le polizze possono, se previsto, coprire anche richieste di risarcimento pervenute dopo la stipula della polizza RC, originate da errori professionali non noti al professionista fino a quel momento.

- ◆ **La garanzia postuma** copre i danni per i quali è valida l'assicurazione, anche se accaduti dopo la cessazione dell'assicurazione, per il numero di anni specificato nel contratto di polizza. La Legge Concorrenza (04/08/2017, n° 124) ha introdotto l'obbligo per le Compagnie di assicurazione di concedere una garanzia postuma di almeno dieci anni in caso di cessazione del contratto.
- ◆ In caso di modifica dell'attività svolta dal professionista è indispensabile, in presenza di polizza a rischi nominati, verificare se anche le nuove attività svolte sono comprese in polizza e chiederne, se necessario, l'inserimento.
- ◆ **Prestare molta attenzione alle esclusioni, sempre presenti,** e ai **limiti di copertura** presenti in funzione dell'importanza dell'opera (possono essere previste specifiche esclusioni nel caso in cui l'attività professionale sia svolta nel campo delle Grandi Opere) o per il tipo di Prestazione offerta (per es. coordinamento della sicurezza, ecc.).

INARCASSA



COS'È INARCASSA?

INARCASSA è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

Fondata come Ente Pubblico nel 1958, è stata privatizzata nel 1995, mantenendo gli stessi scopi. Essa assicura la tutela previdenziale degli ingegneri che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa (art. 7 - Statuto INARCASSA); l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti.

ISCRIZIONE

Al verificarsi dei requisiti necessari il professionista è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente ad INARCASSA presentando comunicazione tramite apposito modello.

REQUISITI DI ISCRIVIBILITÀ

Sono requisiti per l'iscrivibilità ad Inarcassa:

- l'iscrizione all'Albo Professionale;
- il non assoggettamento ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- il possesso di partita I.V.A individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti o di società tra professionisti.

Basta la perdita di uno solo dei requisiti di iscrivibilità - anche per un breve periodo - per determinare la necessità di cancellazione dai ruoli di Inarcassa.

Ciò si verifica quando l'ingegnere decide di chiudere la partita IVA, o si cancella dall'Albo professionale, oppure quando viene assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria in rapporto ad un'attività di lavoro dipendente od altra attività che inizia ad esercitare, i cui proventi siano assimilati a rapporto di lavoro dipendente con compilazione del relativo quadro fiscale RC.

Il libero professionista che intraprende, parallelamente all'attività professionale, anche un'attività di lavoro dipendente o assimilata, è tenuto a cancellarsi dai ruoli previdenziali di Inarcassa per tutto il periodo in cui perdura il suddetto rapporto e, conseguentemente, versare presso la Gestione Separata Inps la contribuzione previdenziale calcolata sul reddito professionale IRPEF prodotto durante tale periodo.

Un professionista lavoratore dipendente, che contemporaneamente eserciti la libera professione, non può iscriversi ad INARCASSA anche se la libera professione è l'attività prevalente.

Nella Circolare 72 del 2015 dell'INPS, sono riportati esempi di attività che sono attratte alla professione di ingegnere, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

CONTRIBUTI (Riferiti all'anno 2021)

L'iscrizione ad Inarcassa presuppone il versamento di contributi previdenziali.

Le percentuali e le quote fisse annuali dell'anno di riferimento sono indicate al sito di Inarcassa alla sezione contributi: <https://www.inarcassa.it/site/home/contributi.html>

Essi sono:

- **Contributo Soggettivo:**

È obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l'intero anno solare di riferimento. È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato.

- **Contributo facoltativo:**

Dal 01/01/2013 l'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio; si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF.

Trattandosi di un contributo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.

- **Contributo Integrativo:**

È obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare; è ripetibile nei confronti del committente della prestazione. È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT.

Sono tenuti al versamento del contributo integrativo anche gli ingegneri in possesso di partita IVA, ma non iscritti ad INARCASSA perché lavoratori dipendenti.

- **Contributo di maternità/paternità:**

È obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa. A partire dal 2018 nel contributo di maternità è compresa la quota per la copertura economica della nuova indennità di paternità. Il contributo, ora denominato "di maternità/paternità", deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno. La prima rata 2020, che ha natura di acconto è pari al 50% del contributo riscosso; la seconda rata sarà pari alla differenza fra quanto versato in acconto e l'importo definitivo del contributo deliberato.

BENEFICI PER I GIOVANI

I giovani ingegneri che si iscrivono o che si reiscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della **riduzione contributiva per cinque anni** solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Tale beneficio si applica anche nei casi di reiscrizione se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

Il beneficio della riduzione contributiva, anche se già riconosciuto per gli anni precedenti, spetta solo ai giovani associati che dichiarano un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale ad un importo prefissato (vedi sito INARCASSA per la quota dell'anno di riferimento). Se il reddito supera tale valore si applica l'aliquota intera e non quella ridotta, sull'intero reddito professionale dichiarato.

I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno, dopo almeno 25 anni, anche non consecutivi, di iscrizione e contribuzione intera ad Inarcassa il riconoscimento di una contribuzione **figurativa** che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.

PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD INARCASSA

Gli ingegneri ed architetti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA **ma non iscritti ad Inarcassa**, perché assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, devono applicare una **maggiorazione del 4%** su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari professionale IVA e versarne l'ammontare ad Inarcassa.

La maggiorazione costituisce il contributo integrativo ed è ripetibile nei confronti del committente della prestazione professionale.

IL RISCATTO

Il riscatto consente di aumentare l'anzianità di iscrizione per anticipare il pensionamento e/o aumentare la contribuzione utile alla pensione.

Le tipologie del riscatto variano a seconda dell'Istituto presso il quale vengono presentate (INPS piuttosto che INARCASSA) e possono riguardare, in generale, il corso legale di laurea, il servizio militare ed i servizi equipollenti, i periodi di lavoro all'estero, buchi contributivi tra un periodo di lavoro e l'altro.

Il costo del riscatto varia tendenzialmente a seconda del regime previdenziale in cui si è inquadrati, nonché a seconda della modalità di riscatto esercitata e del periodo interessato.

Data la complessità dell'argomento, si raccomanda di rivolgersi ad un commercialista oppure direttamente ad INPS o INARCASSA.

SERVIZI PER GLI ISCRITTI

BACHECA ANNUNCI

Sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione **Cerco/Offro Lavoro**, è disponibile una bacheca elettronica di annunci, accessibile sia dagli iscritti che da utenti esterni, in cui trovano spazio **richieste e offerte di lavoro** di interesse per la categoria, oltre che eventuali altri annunci inerenti la professione (per es. condivisione di spazi lavorativi, ecc.). Gli annunci possono essere inoltrati online tramite l'apposita funzione “Aggiungi annuncio” e vengono quindi pubblicati previa validazione da parte della segreteria.

PIATTAFORMA WORKING

Un altro strumento di ricerca lavoro è la consultazione della piattaforma WorkING del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), vedi www.cni-working.it

Gli iscritti possono accedere, mediante profilazione, a:

WI_LAVORO - ricerca opportunità di lavoro professionale con mappatura nazionale, internazionale e filtri per la selezione delle competenze e specialità;

WI_SL - servizi per il sostegno del lavoro autonomo;

WI_BANDI - strumenti di ricerca, Servizio Gare per Servizi di ingegneria e architettura (INFORDAT);

WI_CO-WO - raccolta dei servizi disponibili presso gli Ordini attivi per l'accesso a spazi e strumenti per la professione in forma condivisa;


WI_STRUMENTI - raccolta delle convenzioni nazionali (UNI, CEI, Visura, fattura PA, firma digitale, PEC ...), strumenti operativi per la professione (software di utilità, PCT, portali di ricerca specializzati, normative ...) a condizioni favorevoli o gratuite;

WI_RTP - servizio per la ricerca e la proposta di competenze specialistiche per collaborazioni professionali e per la costituzione di raggruppamenti temporanei di professionisti su base volontaria;

WI_REPORT - news e report sull'occupazione degli ingegneri;

WI_ESTERI - strumenti per la mobilità e l'internazionalizzazione dell'ingegneria.

La profilazione professionale è utile per la ricerca mirata di alcune figure professionali e l'incrocio di dati usabili in altre applicazioni. Anche i curriculum vitae possono essere aggregati all'Albo per scelta volontaria dell'interessato e sotto la sua diretta responsabilità.



CONVENZIONI

L'Ordine degli Ingegneri ha la facoltà di stipulare convenzioni a favore dei propri iscritti con aziende, esercizi commerciali, fornitori di servizi, professionisti, ecc. Dette convenzioni possono essere relative a servizi e prodotti legati all'attività professionale, a trattamenti previdenziali, visite mediche specialistiche e attività di tipo sportivo e/o ricreativo.

Le convenzioni in essere, con le relative condizioni di applicazione, sono consultabili sul sito internet istituzionale www.ordineingegneri.ve.it, nella sezione **Convenzioni**.

DOTAZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Tutti gli ingegneri iscritti all'Albo hanno l'obbligo di dotarsi di una casella PEC. L'Ordine attraverso il CNI, ed in convenzione con Aruba PEC S.p.A., fornisce gratuitamente una casella PEC ai neo iscritti e agli iscritti che ne fanno richiesta.

ACQUISTO FIRMA DIGITALE E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)

IL CNI ha stipulato una convenzione con Aruba PEC S.p.A. per l'acquisto on-line di un Kit di Firma Digitale con CNS. Per l'acquisto gli utenti dovranno utilizzare uno specifico codice di riconoscimento della categoria.

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

A richiesta gli iscritti possono ottenere, anche tramite e-mail, il certificato di iscrizione.

ACCESSO AGLI ATTI – PRIVACY

L'accesso agli atti presso l'Ordine degli Ingegneri – accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale – è garantito dai criteri di trasparenza ed è disciplinato da apposito Regolamento interno, in ottemperanza all'art. 5 del Dlgs. 33/2013 e in conformità alla Delibera ANAC 1309/2016 e alla Circolare 2/2017 del Ministero per la semplificazione la P.A.

I dati personali degli iscritti sono tutelati in ottemperanza alla Direttiva Reg. UE (GDPR) 2016/679, in vigore dal 25/05/2018, e vengono utilizzati solo per scopi istituzionali, salvo esplicite liberatorie da parte degli interessati.



CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione, per avere chiarimenti in merito a dubbi legati a temi ordinistici o della professione è possibile contattare l'Ordine - tramite la sua segreteria - ai seguenti recapiti:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Via Bruno Maderna, 7 int. 29 – 7° piano

30174 Venezia Mestre

Telefono **041 5289114**

Fax **041 5228902**

Email: info@ordineingegneri.ve.it


PEC: ordine.venezia@ingpec.eu

Sito web istituzionale: www.ordineingegneri.ve.it

Sito comunicazione: Ordine Ingegneri Venezia 2.0 <https://ordineingegnerivenezia.org>

Social: [Ordine Ingegneri Venezia - Home | Facebook](https://www.facebook.com/OrdineIngegneriVenezia)

[Ordine Ingegneri Venezia – YouTube](https://www.youtube.com/user/OrdineIngegneriVenezia)



RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano:

- la Commissione Giovani dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, che ha contribuito alla redazione di questo Vademecum e ne curerà l'aggiornamento nel tempo;
- la Commissione Giovani dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso che ha fornito la preziosa documentazione di base per la stesura del Vademecum;
- il Consiglio dell'Ordine per aver sostenuto e collaborato alla nascita del "Vademecum per i neo iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Venezia - 1ª Edizione